



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 146/20

OGGETTO: Materie complementari.

Igiene e Sanità.

Emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020⁽¹⁾.

Nuovo prontuario delle principali violazioni in materia di "Covid-19".

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza di cui all'oggetto, sono state introdotte ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, con efficacia a far data dal 17 agosto 2020.

In particolare:

- è stata ribadita [cfr. art. 1, comma 6, lett. n) del DPCM 7 agosto 2020] la sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
- è stato disposto l'obbligo di usare, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale, protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Ai fini operativi è stato predisposto il nuovo prontuario delle principali violazioni in materia di Covid-19, reperibile sulla rete Intranet alla voce IntraCom / Polizia Municipale / INTRANET Polizia Municipale / Prontuari / Materie Complementari.

ML

Addì, 18 agosto 2020

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(F.to in originale)

ALLEGATI:

- Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;
- Prontuario delle principali violazioni.

(1) In G.U. n. 204 del 17 agosto 2020.



Il Ministro della Salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Preso atto della comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
 - b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2020.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza

SPERANZA ROI
2020.08.16 19:42:36
CN=SPERANZA ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=SPERANZA
2.5.4.42=ROBERTO
RSA/2048 bits





Città di Torino
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Centro Studi e Ricerche

**Prontuario delle principali
violazioni in materia di
*COVID-19***

Aggiornato al 18 agosto 2020



INDICE	
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PAG.</i>
NOTE	3 - 6
ASSEMBRAMENTO LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO VIOLAZIONE QUARANTENA	7
ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA	8
ACCESSO PARCHI	9
ESERCIZIO SALE GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO EFFETTUAZIONE SPETTACOLI	10
DISTANZA SICUREZZA ATTIVITÀ COMMERCIALI UTILIZZO MASCHERINE IN LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO	11
ACCOMPAGNATORI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	12
AREE GIOCO E AREE ATTREZZATE ACCESSO A PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI	13
INOSSERVANZA PROTOCOLLI/LINEE GUIDA DPCM 7.8.2020	14



✂ -----

INDICE

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PAG.</i>
ESERCIZIO DISCOTECHE E SALE DA BALLO UTILIZZO MASCHERINA ALL'APERTO DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 06,00	15
ASSEMBRAMENTO LUOGHI PRIVATI	16

NOTE

La violazione deve essere contestata utilizzando il mod. 176/bis.

La violazione delle misure per il contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00. **Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate di 1/3 (da € 533,33 ad € 1.333,33 – PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg.).**

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*), che prevede le norme generali sul procedimento per la contestazione di violazioni amministrative. Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202, C.d.S. che prevedono il pagamento:

- in misura ridotta entro 60 gg. dalla violazione di una somma pari al minimo edittale, in questo caso 400,00 €;
- in misura scontata del 30% entro 5 gg. di una somma pari a 280,00 €.

Se l'autore della violazione è persona minorenni, della violazione risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza. In quest'ultimo caso, il campo trasgressore dovrà riportare, i dati del genitore o tutore, come se fosse l'effettivo trasgressore, evidenziando la sua qualità di soggetto tenuto alla sorveglianza nella parte riservata alla descrizione dell'infrazione. (Art. 2 Legge 689/81).

Nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa da un dipendente l'attività commerciale, la responsabilità solidale dell'obbligazione del pagamento della sanzione ricade, ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge n. 689/81 sulla persona incaricata della direzione.

3

✂ -----

NOTE

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Comando Palazzo di Città, Ufficio Regolamenti Comunali, via Garibaldi 25 Torino.

In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (Prefetto di Torino ovvero Presidente della Regione Piemonte) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente.

5

NOTE

Nelle ipotesi di violazione commessa utilizzando un veicolo, sussiste la responsabilità solidale dell'obbligazione del pagamento che ricade, ai sensi dell'art. 6, legge n. 689/81, sul proprietario del veicolo, fatta salva l'ipotesi di utilizzo di un veicolo adibito a servizio essenziale (TPL), per la quale non può sussistere la predetta responsabilità per le eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

In caso di reiterazione (cioè violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del precedente provvedimento sanzionatorio) la sanzione amministrativa per l'illecito reiterato è raddoppiata.

Si può applicare la reiterazione, solo quando ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981. È perciò necessario che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole. Per potersi applicare gli effetti della reiterazione (raddoppio sanzione pecuniaria) occorre che il verbale della prima violazione sia stato definito senza il pagamento.

La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è demandata:

- al Prefetto per le violazioni delle misure disposte dall'Autorità di Governo;
- alle Regioni per le violazioni delle misure disposte dalle medesime.

Per espressa statuizione dell'articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, come convertito in legge 74/2020, il ricavato delle violazioni alla normativa per il contenimento epidemiologico sarà devoluto a favore dell'ente di appartenenza dell'accertatore. A seguito di questa ultima disposizione, dalla data del 16/07/2020, per qualsiasi violazione accertata dagli appartenenti il Corpo di P.M., in materia Covid-19, sui verbali di contestazione dovrà essere indicato che i proventi sono a favore del Comune di Torino secondo le modalità riportate sul retro del modello 176-bis.

4

✂

NOTE

CHIUSURA PROVVISORIA ATTIVITA'/ESERCIZIO COMMERCIALE

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19/2020, convertito con L. 35/2020, all'atto dell'accertamento delle violazioni nei confronti di attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Ai fini di una omogenea applicazione, il Comando del Corpo ha disposto:

- qualora la violazione sia accertata a carico di attività che in ogni caso avrebbero dovuto essere chiuse si contesterà la violazione disponendo l'immediata chiusura della stessa per il periodo massimo consentito (5 giorni);
- qualora la violazione sia accertata a carico di attività che potevano essere aperte e l'illecito sia inerente aspetti meramente gestionali si concederà il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione rimanendo sul posto:
 - 1) se l'interessato regolarizza la situazione ovvero chiude spontaneamente, essendo il provvedimento facoltativo, non si procederà oltre;
 - 2) se l'interessato non regolarizza la situazione ovvero non sia in grado strutturalmente di farlo si disporrà l'immediata chiusura per giorni 1 (l'attività potrà riprendere solo al termine del periodo di chiusura se sono state ripristinate le condizioni di sicurezza);
 - 3) in caso di ripetizione della violazione da parte dell'interessato la chiusura provvisoria è 5 giorni.

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</i></p> <p>non si atteneva al divieto di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico.</p> <p><i>Art. 1, comma 8 D.L. 33/20 e art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020)</i></p> <p>Applicabile fino al 15 ottobre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

<p><i>Violazione della quarantena (soggetto positivo al virus).</i></p> <p>In qualità di persona sottoposta alla misura della quarantena perché risultata positiva al virus, non si atteneva al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.</p> <p><i>Art. 1, comma 6 e art. 2, comma 3, D.L. 33/20 (convertito con modificazioni dalla L. 74/2020)</i></p> <p>Applicabile fino al 15 ottobre 2020</p>	<p>Notizia di reato per violazione all'art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie</p>
--	---

7

✂

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Accesso ai parchi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non si atteneva al divieto di assembramento all'interno di parchi, ville e giardini pubblici. • Inosservanza del rispetto della distanza interpersonale di 1 mt. all'interno di parchi, ville e giardini pubblici. <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 6), lett. b), DPCM 7.8.2020</i></p> <p><i>Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,330 ad € 1.333,33 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg.).</i></p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

9

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p>Attività sportiva e motoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuava attività sportiva omettendo il rispetto della distanza interpersonale di due metri; • effettuava attività motoria omettendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro. <p><i>(l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale non sussiste laddove sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti)</i></p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 6), lett. d), DPCM 7.8.2020</p> <p><i>Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,33 a € 1.333,33 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg).</i></p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p style="text-align: center;">da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

8



NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p>Divieto di esercizio attività di varia natura.</p> <p>Esercitava l'attività di sala giochi, sala scommesse, sala bingo senza attenersi alle disposizioni delle linee guida allegate al DPCM</p> <p>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, comma 6, lett. m) DPCM 7.8.2020</p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p style="text-align: center;">da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p>Divieto di effettuare spettacoli.</p> <p>Effettuava spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o in altri spazi all'aperto in violazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) della preassegnazione dei posti, del distanziamento, del numero massimo di posti (1000 all'aperto, 200 al chiuso) b) dei protocolli della Conferenza delle regioni. <p>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 6), lett. n), DPCM 7.8.2020</p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p style="text-align: center;">da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Distanza di sicurezza interpersonale attività commerciali.</i></p> <p>Quale gestore di attività commerciale non garantiva l'accesso in modo contingentato per garantire ai clienti di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt.</p> <p><i>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 6), lett. dd), DPCM 7.8.2020</i></p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

<p><i>Obbligo utilizzo mascherine in luogo chiuso aperto al pubblico.</i></p> <p>In <u>luogo chiuso accessibile al pubblico, ovvero in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza</u>, ometteva di utilizzare la prescritta protezione delle vie respiratorie (mascherina)</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'art. 1, c. 1, DPCM 7.8.2020</i></p> <p>Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.</p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
---	--

11

✂ -----

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Aree gioco e aree attrezzate</i></p> <p>Accedeva ad aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket) attualmente interdette all'accesso</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'ordinanza sindacale n. 63 del 19/05/2020</i></p> <p><i>Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,33 a € 1.333,33 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg).</i></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Sindaco Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p><i>Accesso a parchi, ville e giardini pubblici</i></p> <p>Accedeva al Parco / Villa / Giardino pubblico (<i>specificare</i>) per svolgere attività sportiva o motoria in orario non consentito (tra le ore 23.⁰⁰ e le 06.⁰⁰).</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione al punto 1) ord. sindacale n. 35 del 07 maggio 2020</i></p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Sindaco Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

13

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Accompagnatori pazienti</i></p> <p>In qualità di accompagnatore di paziente, permaneva in sala di attesa del pronto soccorso.</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 6), lett. aa), DPCM 7.8.2020</i></p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p><i>Strutture socio assistenziali.</i></p> <p>In qualità di parente o visitatore di struttura di ospitalità e lungo degenza, residenza sanitaria assistita (RSA), hospice, struttura riabilitativa o struttura residenziale per anziani, autosufficienti e non, accedeva alla predetta struttura senza autorizzazione della stessa.</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 6), lett. bb, DPCM 7.8.2020</i></p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

12

✕ -----

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Inosservanza linee guida/protocolli di sicurezza di cui agli allegati del DPCM 7.8.2020</i></p> <p>In qualità di ... (<i>specificare</i>) non si atteneva alle linee guida indicate negli allegati del DPCM del 7. agosto 2020. All'atto dell'accertamento risultava violata la seguente prescrizione ... (<i>specificare</i>).</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'allegato n. ... (specificare) DPCM 7.8.2020.</i></p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

14

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Esercizio dell'attività di ballo..</i></p> <p>In qualità di non si atteneva al divieto di esercitare, all'aperto o al chiuso, l'attività di ballo in <input type="checkbox"/> discoteca, <input type="checkbox"/> sala da ballo, <input type="checkbox"/> locale destinato all'intrattenimento, <input type="checkbox"/> uno spazio comune delle strutture ricettive, <input type="checkbox"/> luogo aperto al pubblico.</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b) Ordinanza Ministro della Salute 16.08.2020.</i></p> <p>Applicabile fino all'emanazione di un prossimo DPCM</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p><i>Obbligo utilizzo mascherine in luogo aperto al pubblico.</i></p> <p>Dalle ore 18,00 alle ore 06,00:</p> <p><input type="checkbox"/> negli spazi di pertinenza, anche all'aperto, di locale aperto al pubblico, <input type="checkbox"/> in spazio pubblico (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove si formano assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, ometteva di utilizzare la prescritta protezione delle vie respiratorie (mascherina)</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'art. 1, comma 1, lett. a) Ordinanza Ministro della Salute 16.08.2020.</i></p> <p>Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.</p> <p>Applicabile fino all'emanazione di un prossimo DPCM</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Assembleamento in luoghi privati.</i></p> <p>non si atteneva al divieto di assembleamento in luogo privato.</p> <p><i>Art. 2, comma 1, D.L. 33/20 (convertito con modificazioni dalla L. 74/2020) in relazione al DPGR 85 del 10 agosto 2020</i></p> <p>Applicabile fino al 7 settembre 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p>
	<p>Autorità competente: Presidente Regione Piemonte Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
	<p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>